

### **Studio Legale**

*Avv.ti Sabato G. Perna & Antonio Parisi*

Via G. Imbroda n°69 Nola (Na)

Tel e Fax 081 512 2667 - 340/ 2672525

Pec: [avvantonioparisi@pec.it](mailto:avvantonioparisi@pec.it)

Pec: [sabatogiuseppe.perna@pecavvocatinola.it](mailto:sabatogiuseppe.perna@pecavvocatinola.it)

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI**

**RICORRE** la prof.ssa **ROSANNA ESPOSITO**, nata a Napoli il 05.04.1975 e residente in Casamarciano (Na) alla via Seminario n. 9 (cod. fisc. SPSRNN75D45F839B), rapp.ta e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sabato G. Perna (PRNSTG63C19C697K) e Antonio Parisi (PRSNTN70D19F924Z), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via A. d'Isernia n. 38 presso studio Arena, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto

### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro P.T. con sede in Roma al Viale Trastevere n.76/A, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n.11

**Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n.55 rapp.to, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n.11

### **NONCHÉ**

**Acanfora Antonio** nato a Napoli il 28.05.1975 (cod. fisc. CNFNTN75E28F839P) e residente in Somma Vesuviana alla via Bosco 2°traversa n°3 **nella qualità di contro interessato**

**Per** la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento – **previa sospensiva** - dei seguenti atti

- 1) decreto MIUR. AOODRCA REGISTRO UFFICIALE 0021295 del 24.10.2017, con il quale l'USR Campania ha pubblicato la graduatoria di merito, approvata, del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola di II grado per la Regione Campania per la classe di concorso B021, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita alla posizione 35 e non alla posizione 29 per il mancato riconoscimento di complessivi 80,70/100 punti in relazione alle prove ed ai titoli di servizio posseduti per la classe di concorso B021;
- 2) di ogni atto e/o provvedimento con il quale la ricorrente è stata collocata al 35° posto della predetta graduatoria;
- 3) di ogni eventuale scheda e verbale di valutazione relativi alla ricorrente;

- 4) e di ogni atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo della posizione della ricorrente, ivi compresi i già impugnati provvedimenti MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015939 del 01.08.2017 con il quale sono state disposte le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 nonché del conseguente provvedimento amministrativo MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U) 0016030. del 01-08-2017, contenente il calendario delle operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2017-2018 relativo al concorso di cui al DD.DD.GG. nn.106 e 107 del 23.02.2016 nella parte in cui dispone le assunzioni in ruolo a mezzo *“dell’elenco graduato secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso pur non rientrando nella graduatoria di merito in conformità di quanto disposto dall’art. 9 comma 1 del bando di concorso”*, di eventuali provvedimenti di immissione in ruolo e conferimento sede, il tutto senza alcuna riserva per il vincitore di concorso ( cfr. art. 17 lett. a. Dlgs n°59 del 13.04.2017).

**NONCHE'** per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria definitiva con punti 80,70 alla posizione n°29 con eventuale condanna alla rettifica e/o integrazione del punteggio attribuito alla ricorrente (attualmente punti 78,50 alla posizione 35) con ogni conseguente riconoscimento a scegliere la sede territoriale d'insegnamento secondo il suo effettivo merito e grado emergente da una giusta graduatoria

#### **SI PREMETTE**

- 1) La ricorrente, nella qualità di aspirante al ruolo per l'insegnamento, relativamente alla classe di concorso B021 (laboratori di servizi di enogastronomici, settore sala e vendita) ha partecipato, con successo, alle prove concorsuali, espletate per la procedura selettiva bandita ai sensi dell'art. 1 comma 114 della legge n°107 del 13.07.2015 e del successivo DD.DD.GG. nn.106 del 23.02.2016, il tutto finalizzato al reclutamento del personale docente nell'arco del triennio 2016-2019.
- 2) Deve annotarsi che la odierna ricorrente, in considerazione della sua temporanea esclusione dal concorso (esclusione, poi, superata in virtù della sentenza del TAR Lazio n. 7245/2016 Reg.Prov.Coll. n. 4066/2016 Reg. Ric., depositata in cancelleria in data 21.06.2016 e passata in giudicato) conseguiva il superamento delle prove concorsuali soltanto in data 14.07.2017, ovvero **nella stessa data in cui, oramai, la Commissione esaminatrice aveva terminato tutte le sessioni di esame di tutti i concorrenti.** Onde non restava che procedere alla pubblicazione della graduatoria **“integrale e definitiva”**, del concorso, in conformità dell'art. 9 comma 1 del bando.
- 3) E' doveroso rilevare infatti, che – a quella data e per lo stesso concorso- già vi era stata una *“preliminare seppur parziale”* pubblicazione della graduatoria di merito avvenuta per il reclutamento

di n°19 docenti relativamente all'anno scolastico 2016-2017 (cfr. decreto dell'USR Campania MIUR. AOODRCA. Registro Ufficiale(U) 0012985 del 07.09.2016.)

4) Terminate le prove concorsuali e nell'attesa di pubblicazione della graduatoria integrale e definitiva del concorso, sopraggiungeva, in data 26.07.2017 il D.M. 522.

5) Con tale provvedimento il MIUR stabiliva, a valere sulle assunzioni del personale docente per l'anno 2017/2018, che per la classe di concorso B021, il numero dei posti per i quali effettuare le assunzioni a tempo indeterminato in Campania, raggiungeva una disponibilità di n°32 posti ed un contingente di n°31 posti. (Tali posizioni erano da aggiungersi alle originarie 19 e/o 21 previste nel bando di concorso e assegnate a seguito della pubblicazione della "preliminare seppur parziale" graduatoria **AOODRCA 12985** del 07.09.2016 ).

6) Per effetto della previsione di cui al citato D.M. 522/2017 del 26.07.2017, in Campania nel biennio 2016-2018 le cattedre a tempo indeterminato da ricoprire a mezzo dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria assurgevano, per la classe B021, complessivamente a n°50 ( ovvero n°19 per l'anno scolastico 2016/2017, come da bando di concorso + n°31 per l'anno scolastico 2017/2018, questi ultimi così suddivisi per ambito territoriale n°3 in Avellino; n°7 in Caserta; n°19 in Napoli; n°2 in Salerno)

7) Ebbene, nel mentre si attendeva l'atto conclusivo del concorso ( atto che avrebbe completato ed integrato quello parziale di cui alla graduatoria del 07.09.2016, e che avrebbe consentito la regolarità delle assunzioni secondo quanto disponeva l'art. 2. 3 dello stesso D.M. 522/2017, a mente del quale – *“Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. del 23.02.2016 n°105, n°106 e n°107 nonché quelle°296”*), improvvisamente, se non improvidamente, in data 01.08.2017 l'USR Campania disponeva il calendario per le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 con invito agli aspiranti (?) a scegliere l'ambito territoriale della loro sede a far data del 03.08.2017.

8) Tale reclutamento (realizzato a mezzo degli atti MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015939 del 01.08.2017; nonché MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U) 0016030. del 01-08-2017) avveniva in base ad un fantomatico *“l'elenco graduato secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso, pur non rientrando nella graduatoria di merito in conformità di quanto disposto dall'art. 9 comma 1 del bando di concorso”*. Atto senza numero di protocollo, senza firme, giammai pubblicato, e conosciuto dalla ricorrente solo in data 3.8.2017, ovvero in sede di assegnazioni delle cattedre, dalle quali era esclusa la ricorrente perché, appunto, non era stata ancora graduata;

9) La predetta attività provvedimentale dell'USR Campania (la quale ritardava un'attività urgente e doverosa, come la pubblicazione della graduatoria concorsuale definitiva anche in spregio alla

tempistica dettata dal MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0000835.09-01-2017 ed affrettava – immotivatamente se non irragionevolmente per quanto si precisa in prosieguo- una diversa attività di assegnazione delle cattedre) ha consentito il verificarsi in concreto di un assurdo paradosso. Circa i 2/3 di questi 18 concorrenti, che costituivano l’elenco graduato per l’assegnazione, sono risultati, successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, meno meritevoli della ricorrente. Addirittura alcuni di loro (Langella Giuseppe n°52 e Piemonte Ennio n°64) sono risultati finanche non utilmente collocati in graduatoria. Tutti questi 18 candidati, in ogni caso, hanno avuto il privilegio di scegliere la sede ed ottenere la cattedra d’insegnamento già a partire dal 01.09.2017 (ruolo giuridico e ruolo effettivo). Ma tale *modus operandi* avrebbe dovuto far salvo “...il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso” (assegnazione con riserva), poiché tanto era previsto nell’art. 17 comma 2 lett. a) del DLGS n°59 del 13.03.2017. Invece l’USR Campania ha operato senza alcuna riserva.

10) E’ accaduto, pertanto, che per effetto della (postuma) pubblicazione della graduatoria “finale ed integrata” del concorso, in data 24.10.2017, circa i 2/3 dei 18 concorrenti, tutti precedentemente inseriti nell’elenco graduato secondo il merito in data 03.08.2017, risultassero meno meritevoli della odierna ricorrente, se non addirittura non utilmente collocati per l’assegnazione della cattedra, con riferimento ai c.d. vincitori di concorso.

**11) I 18 candidati c.d. “privilegiati” in virtù degli atti di immissione in ruolo del 01.08.2017 (rivelatesi tali solo a seguito della recente pubblicazione della graduatoria finale), sono i seguenti :**

- 22° STANZIONE RAFFAELE nato il 08/01/1979	voto finale 85.40
- 23 ° PECCERELLA SAVERIO nato il 01/09/1985	voto finale 85.23
- 24 ° FEDERICO MONICA nato il 07/07/1976	voto finale 85.03
- 25° ANGELILLO GIUSEPPINA nata il 05/10/1969	voto finale 82.23
- 26 ° DI ROSA LUIGI nato il 06/11/1980	voto finale 81.65
- 27 ° ROCCO FELICE nato il 17/08/1989	voto finale 81.18
- 28° PERGAMO GERARDO nato il 08/08/1969	voto finale 80.78
- 29° ACANFORA ANTONIO nato il 28/05/1975	voto finale 80.38
- 30° DE CRESCENZO ANIELLO nato il 05/12/1970	voto finale 80.00
- 31° MARCHITTO ROSARIA PASQUALINA 25/11/1961	voto finale 79.70
- 32° SORRENTINO LUCIA nata il 24/04/1975	voto finale 79,05
- 34° DI IORIO SALVATORE nato il 11/03/1961	voto finale 78.75
- 38° COZZOLINO ALFREDO nato il 05/09/1970	voto finale 76.05
- 42°GAUDIANO GIOVANNI nato il 02/01/1973	voto finale 74.55
- 43°CRISPANO GAETANO nato il 31/03/1959	voto finale 73.43
- 44° RUOTOLO ANIELLO nato il 11/02/1967	voto finale 73.30
- 52°LANGELLA GIUSEPPE nato il 28/11/1967	voto finale 68.88
- 64 °PIEMONTE ENNIO nato il 12/06/1983	voto finale 61.35

12) Si precisa che la ricorrente, in buona sostanza, non ha motivo di lagnarsi di tutte quelle assunzioni in servizio effettuate (pur in violazione formale del procedimento di reclutamento) fino al n°28 ( *id est* Pergamo Gerardo punti 80,78).

13) La lesione sostanziale del suo diritto, anche con riferimento al grado e alla possibilità concreta nella scelta delle cattedre effettivamente disponibili, emerge, infatti, con specifico riferimento alla posizione n°29 (*id est* Acanfora Antonio punti 80,38).

14) La ricorrente, deve annotarsi, reclama anche un errato punteggio che la posterga, illegittimamente, nella graduatoria in vigore alla posizione n°35 (con punti 78,50), mentre ritiene di aver diritto e titolo per occupare la posizione n°29 (con punti 80,70).

15) Ad ogni buon conto, la ricorrente ritenendo illegittime e pregiudizievoli le assunzioni disposte in data 03.08.2017, con ricorso del 23.08.2017 n. 3521/2017 Reg. Ric., ha impugnato gli atti innanzi al TAR Campania chiedendone il loro annullamento, unitamente all'ordine di pubblicazione della graduatoria finale del concorso, poiché ogni preliminare tentativo diretto a correggere l'azione amministrativa, in via di autotutela, si era rivelato infruttuoso.

16) In data 12.09.2017 l'adito Tribunale, concedeva il richiesto decreto cautelare monocratico n.1251/2017, con il quale così disponeva “...*rilevato che la posizione delle ricorrenti, in mancanza di pubblicazione della graduatoria integrale che recepisca anche le successive operazioni della commissione esaminatrice, ed indichi la loro posizione con relativo punteggio allo stato non conosciuto, non appare tutelabile mediante la spiegata azione impugnatoria, peraltro diretta avverso atti che contemplano numerose posizioni di contro interesse; Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari urgenti – stante la gravità del pregiudizio relativa all'avvenuto inizio dell'anno scolastico possa essere accolta relativamente alla richiesta di accertamento congiunta alla domanda impugnatoria, ordinandosi, pertanto all'USR Campania di procedere alla pubblicazione della graduatoria di merito integrale, che comprenda tutti i candidati che hanno superato le prove della classe di concorso de qua con il relativo punteggio, anche in esito ai lavori della commissione che ha scrutinato le odierne ricorrenti, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto.....Accoglie la richiesta .... Nei sensi e nei limiti di cui in motivazione...*”

17) Nella successiva udienza camerale, fissata al 28.09.2017, perdurando l'inosservanza dell'ordine giudiziale di cui sopra, l'Adita Giustizia con ordinanza n°01469/2017, richiamando il contenuto del decreto cautelare di cui sopra, **nuovamente ordinava** “....*all' USR Campania di procedere alla pubblicazione della graduatoria di merito integrale ...entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza....Fissa per la trattazione del merito la udienza pubblica del 21.03.2018*”.

18) Finalmente in data 24.10.2017 l'USR Campania con decreto MIUR. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE 0021295 del 24.10.2017, si decideva a pubblicare la graduatoria del concorso relativo alla classe di concorso B021.

19) La ricorrente, non ritenendo corretta la sua posizione in graduatoria, in pari data, a mezzo nota pec e successiva racc. A/R del 25.10.2017 ricevuta in data 03.11.2017 reclamava ogni opportuna correzione e/o rettifica della sua posizione. Si chiedeva, pertanto, di essere collocata in una posizione più elevata, ovvero dalla 35° alla 29° (occupata dal resistente Acanfora Antonio), il tutto in applicazione del [Decreto Ministeriale n.94 del 23 febbraio 2016](#), nonché della tabella valutazione titoli predisposta ai sensi dell'art.400, comma 8 del decreto legislativo 16.04.1994 n°297.

20) Perdurando il silenzio della P.A., la ricorrente nuovamente invitava e diffidava il Ministero e l'USR Campania ( cfr invito diffida del 11.11.2017 ) ad adottare ogni provvedimento idoneo, teso a correggere l'azione amministrativa de qua, anche per contenere se non evitare ulteriori giudizi e/o tutti quei danni, che già si erano paventati nelle more della pubblicazione della graduatoria definitiva, e che, con la sua **ultima pubblicazione (24.10.2017), si sono effettivamente concretizzati se non aggravati a discapito della ricorrente.**

21) Allo stato la ricorrente deve constatare un triplice e concorrente nonché ingiusto pregiudizio:

- **a)** la sua errata attribuzione del punteggio titoli, e conseguente la sua posizione deteriore, attualmente assegnata in graduatoria al n°35 mentre ella ha diritto alla posizione n°29;

- **b)** la sua ingiusta esclusione dalla possibilità di scelta e/o assegnazione delle cattedre per l'anno 2017/2018, il tutto in spregio all'effettivo merito della graduatoria,

- **c)** l'ingiusta attribuzione preferenziale al ruolo giuridico ed effettivo a favore dei concorrenti meno meritevoli o addirittura non utilmente collocati in graduatoria, che – di fatto - già occupano dal 1 settembre 2017 una sede che non meriterebbero di occupare o avrebbero meritato di scegliere solo per l'effettivo grado e non certo per privilegio.

XXXXX

E' evidente l'illegittimità degli atti impugnati in questa sede per

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE TITOLI EX DECRETO MINISTERIALE N.94 DEL 23 FEBBRAIO 2016, NONCHÉ ART.400, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16.04.1994 N.297 L'INSUFFICIENZA DEL CORREDO ISTRUTTORIO E MOTIVAZIONALE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. VIOLAZIONE DEL TERMINE A PROVVEDERE. ARBITRIO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCORRENTE. PROVOCATA DISCRIMINAZIONE TRA I CONCORRENTI. ELUSIONE DEL CRITERIO DI TRASPARENZA E/O IMPARZIALITA' NELLA SCELTA DELLE CATTEDRE DISPONIBILI

**I** = Va innanzi tutto rilevato che – come anche recentemente affermato da codesto Ecc.mo Tribunale (sez. IV 28.11.2017 n. 5658) – “la modifica della graduatoria di un concorso per titoli, consistente nella variazione di punteggi assegnati ai candidati, concreta un atto dovuto di rettifica, la cui motivazione deve dar conto solo dell'errore di fatto commesso (T.A.R. Campania – Napoli, 7 settembre 2006, n. 7950), e che il ristretto arco temporale tra l'approvazione della graduatoria e la successiva rettifica rende evidente che non necessita di approfondita motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze di interesse pubblico diverse ed ulteriori rispetto a quella del ripristino della legalità (Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5780; Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2733; T.A.R. Campania – Napoli, 23 luglio 2003, n. 9659)”.

**II** = Orbene, nella fattispecie in esame, è evidente l'errata valutazione del punteggio finale attribuito, in relazione a quanto indicato e puntualmente richiamato dalla ricorrente in domanda.

Infatti, fermi i risultati delle prove, una esatta valutazione dei titoli avrebbe attribuito alla ricorrente complessivamente 9,10 punti derivanti dal seguente calcolo:

- **in base al calcolo dei punti da attribuire per i titoli di accesso** risulta che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di **1,5** per il Diploma Tecnico Pratico ristorativo conseguito nell'anno 2009/2010, così come previsto dalla tabella valutazione titoli alla voce (B.3.2.)
- **in base al calcolo dei punti da attribuire per titoli di servizio** risulta che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio totale di **2,10** come previsto dalla tabella valutazione titoli alla voce (D.1.1) per gli anni di servizio così prestati:
  - Anno 2013/2014 IPSEOA “San Benedetto” Cassino (FR) dal 24.09.2013 al 30.06.2014
  - Anno 2014/2015 IPSEOA “C. Baronio” Sora (FR) dal 14.10.2014 al 30.06.2015
  - Anno 2015/2016 IPSEOA “C. Baronio” Sora (FR) dal 18.09.2015 al 31.08.2016.
- **in base al calcolo dei punti da attribuire per i titoli di culturali** risulta che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio totale di **5,50** come previsto dalla tabella valutazione titoli alla voce (B.5.2) (B.5.8) (B.5.7) per i seguenti titoli e analitici punti da riconoscere.
  - Laurea in Giurisprudenza “*Università di Roma Tor Vergata*” del 26.04.2001 [punti 2]
  - Master di primo livello (1500 ore – 60 CFU) “*Didattica e Formazione Metodologia, Strategie e tecniche per la ricerca e l'insegnamento curriculare e di sostegno*” del 22.04.2011 [punti 0,50]
  - Master di primo livello (1500 ore – 60 CFU) “*Insegnamento, Didattica e Diversità, Diversabilità, Svantaggio o Handicap : Contenuti Essenziali della Formazione di Base Dell'Insegnate Curriculare e di Sostegno*” del 26.06.201 [punti 0,50]
  - Master di primo livello (1500 ore – 60 CFU) “*La Funzione Docente nella Scuola che Cambia. Docimologia e Strumenti Statistici*” del 22.10.2012 [punti 0,50]

- Certificato Linguistico C1 (LCCI) conseguito in data 30.03.2016 presso il Centro Demetra in Nola (Na) [punti 2]).

In effetti, i suddetti titoli, tutti adeguatamente documentati, siccome sussumibili nelle corrispondenti voci dell'apposita tabella facente parte della cd. *lex specialis*, giustificano, nella misura disaggregata e complessiva, il punteggio analiticamente innanzi riportato (per riferimento analogo v. sez. IV 20.6.2017 n. 3363).

**III** = Alla corretta attribuzione del punteggio per i titoli posseduti, consegue il diritto della ricorrente ad essere collocata al n. 29 della graduatoria e non al n. 35, con ogni conseguenza in ordine alla conseguente e futura immissione in ruolo.

Infatti, come ha precisato codesto Ecc.mo Tribunale *“il punteggio così rettificato dalla commissione di concorso, non si presenta comunque soddisfacente per la ricorrente perché il nuovo punteggio attribuito non è stato comunque trasfuso in una nuova graduatoria, posto che il diritto alla corretta redazione della graduatoria va comunque garantito, anche in funzione di possibili utilizzazione negli anni scolastici successivi e a prescindere dalla circostanza di fatto che la ricorrente sia stata immessa in ruolo in altra classe di concorso. L'Amministrazione dovrà quindi provvedere, oltre che all'attribuzione del punteggio corretto così come statuito dalla presente decisione, anche alla corretta collocazione della ricorrente nella graduatoria relativa all'ambito disciplinare”* B021 (sez. IV 7.9.2017 n. 4298).

Ed ancora, ma con specifico riferimento alla procedura d'immissione a ruolo solo di alcuni candidati si osserva

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 E COMMA 4, NONCHÉ ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DEL DLGS N°59 DEL 13.04.2017. INOSSERVANZA DELLA NOTA MIUR DEL 08.06.2017 PROT. 26145 ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA. IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICISTICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ARTT. 3, 4, 51 COST., E DI IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE, EX ART. 97, COMMA 1° COST NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL TERMINE A PROVVEDERE. ARBITRIO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCORRENTE. PROVOCATA DISCRIMINAZIONE TRA I CONCORRENTI. ELUSIONE DEL CRITERIO DI TRASPARENZA E/O IMPARZIALITÀ NELLA SCELTA DELLE CATTEDRE DISPONIBILI.**



L'azione amministrativa in esame si mostra illegittima sotto svariati profili, che complessivamente considerati, se non portassero all'annullamento degli atti amministrativi impugnati, abiliterebbero la stessa azione, condotta dall'USR Campania, a patenti violazioni di norme di rango costituzionale e/o ai principi fondamentali in materia di concorso pubblico, quale modalità di selezione dei candidati.

In disparte della considerazione che in data 09.01.2017 il Miur avesse ordinato alle varie USR, tra cui quella della Campania, di terminare le operazioni d'esame dei candidati e procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito **“entro e non oltre il 30.06.2017”** (cfr. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0000835.09-01-2017), quello che sorprende è la doppia, illogica e contrastante azione provvedimento dell'USR Campania, quasi fosse ordita a creare un deliberato disordine, benché avesse tempo e modo per gestire l'assegnazione dei ruoli al personale docente, il tutto secondo legge .

Ed infatti, ponendo attenzione alla cronologia degli atti legislativi ed amministrativi sopra richiamati, nonché alle circostanze di fatto ivi esposte, emerge che l'USR Campania, da una parte ha ritardato l'attività doverosa da compiere, pur oltre la scadenza del termine previsto dal MIUR con l'anzidetta nota del 09.01.2017 (id est la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito era sicuramente possibile dopo il 14.07.2017) e dall'altra ha dato impulso, ad una diversa procedura selettiva dei concorrenti (01.08.2017) pur potendo astrattamente ed opportunamente attendere fino al termine del 31.08.2017.

Sul punto deve annotarsi che a mente dell'art. 4 del D.L.255/01 convertito dalla legge 333/2001, mod. dal D.L.70/2011 convertito dalla legge 106/2011 – così testualmente- si dispone: *“Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.”*. Ebbene l'USR Campania, che pur – come detto - aveva termine fino la 31.08.2017 per completare le assunzioni in ruolo del personale docente, che pur avrebbe dovuto predisporre e pubblicare una preliminare graduatoria di merito e procedere alla sua prodromica pubblicazione (cfr il combinato disposto tra il DLGS n°59 del 13.04.2017, e precisamente all'art. 17 comma 2 lett. a), nonché la circolare **MIUR AOODGPER n° 26145 del 08.06.2017** ), si determinava con inusitata sollecitudine (01-03 Agosto 2017) e comunque in violazione anche delle più elementari regole sul procedimento amministrativo, a procedere

**alle assunzioni in ruolo solo di alcuni tra i concorrenti, che di fatto venivano abilitati alla scelta delle cattedre disponibili a mezzo degli atti (tutti oggi ) impugnati.**

**Tale azione di reclutamento – si ripete- avveniva in totale assenza di una graduatoria ufficiale di merito** (infatti unica seppur parziale graduatoria del concorso era quella pubblicata in data 07.09.2016 con decreto dell'USR Campania MIUR. AOODRCA. Registro Ufficiale(U) 0012985 per la copertura dei 19 posti utili per l'anno scolastico 2016/2017), mentre il c.d. *“l'elenco graduato secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso ...”* nemmeno era stato preventivamente pubblicato, come richiesto dal MIUR con nota n°26145 del 08.06.2017 .

Sotto altro e concorrente profilo, la recente pubblicazione della graduatoria in data 24.10.2017, ha messo in luce una patente ingiustizia. Ebbene, a prescindere dalle contestazioni sulla effettiva posizione che la ricorrente aspira a ricoprire in essa, ovvero volendo ritenere la graduatoria immune da errori di calcolo e di valutazione, emerge che a far conto dalla posizione n°33 (Mele Elisabetta punti 78,95) o dalla posizione n°35 ( odierna ricorrente Esposito Rosanna punti 78,50) o dalla posizione n°39 (Nappo Saverio punti 75,95) o n°41(Papaccio Sara punti74,85) tutti loro sono – sicuramente - meglio collocati in graduatoria rispetto alla posizione di Langella Giuseppe n°52 con punti 68,88 o di Piemonte Ennio n°64.con punti 61,35.

Anzi questi sarebbero addirittura solo idonei **e non vincitori di concorso**, secondo quel contingente dei posti disponibili di cui al D.M. 522/2017. **Eppure sono quest'ultimi, e non i primi, ad aver ricevuto la cattedra per l'anno 2017/2018 agli inizi del mese di agosto 2017.**

In definitiva, e con specifico riferimento al merito decretato nella graduatoria impugnata, emerge che i meno meritevoli prevalgono sui più meritevoli. Tale risultato ha tradito e violato il principio fondamentale del concorso pubblico, quello della competizione e quello della scelta del concorrente secondo il merito. Tale risultato è stato conseguito, poiché, non si è osservato la norma di chiusura e/o la salvezza di cui all'art. 17 lett. a) del DLGS n°59 del 13.04.2017

#### **VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVA o ALLA SALVAGUARDIA DEL POSTO PER I VINCITORI DI CONCORSO ex art. 17 lett. a) del DLGS n°59 del 13.04.2017**

Con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n°106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°16 del 26.02.2016 – quarta sezione speciale – concorsi ed esami, è stato finalizzato il reclutamento del personale docente per i posti risultati vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato agli allegati n°1 e 2 dello stesso decreto. Nell'allegato n°1 del citato Bando, si precisa che l'USR Campania è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle graduatorie per le cattedre da

ricoprire nelle regioni di Campania, Abruzzo, Basilicata e Puglia. Orbene l'art. 9 comma 1 del DDG 106/2016 espressamente dispone che *“la commissione giudicatrice valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6 comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorata del 10% ai sensi dell'art. 400 comma 15 del T.U. come modificato dall'art. 1 comma 113 lettera g della Legge”*.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo, inoltre, prevede che : *“La graduatoria di merito è approvata con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero”*.

Con il successivo DLGS n°59 del 13.04.2017, e precisamente all'art. 17 comma 2 lett. a) -si è previsto – testualmente - che : *“Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, **fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso**”*;

Ebbene nel nostro caso le assegnazioni delle cattedre operate ad agosto 2017 a favore solo di alcuni dei concorrenti, seppur artatamente indotte dal ritardo colpevole, nella pubblicazione della graduatoria finale del concorso, avrebbero dovuto contemplare il rispetto (rectius la riserva) del diritto all'immissione in ruolo per i (futuri) vincitori del concorso, che tali sarebbero stati solo per avvenuta pubblicazione della graduatoria finale. Invece si è scelto di operare a prescindere da tale opportuno, prima ancora che doveroso, riconoscimento di salvaguardia, il tutto sempre in violazione patente della norma in rassegna.

## **VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA SPECIFICA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE operata ad agosto 2018**

Con nota del MIUR AOODGPER n° 26145 del 08.06.2017, espressamente emanata in tema di **Applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione**

sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107., si è precisato – per quello che interessa in questa sede che :”... La lettera a) della norma in parola, fermo restando il disposto del comma 15 dell'art. 400 del T.U. n. 297 del 1994, così come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g), della Legge n. 107 del 2015, che disciplina le modalità di compilazione della graduatoria di merito, conferisce all'Amministrazione, nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'interesse pubblico alla copertura annuale dei posti di docente ancora vacanti e disponibili nelle scuole secondarie, **il potere eccezionale di disporre l'estensione delle graduatorie di merito** attingendo, mediante scorrimento, dagli elenchi, graduati secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dai bandi del 2016, anche in deroga, quindi, al limite percentuale del 10 per cento, previsto dalla vigente normativa.

Tanto premesso, - soggiunge la predetta nota - è necessario provvedere, **con la dovuta urgenza**, alla pubblicazione degli elenchi, graduati secondo il merito di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, **quale procedura prodromica all'attuazione della disposizione racchiusa nella lettera a), comma 2, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 59 del 2017**. I predetti elenchi dovranno essere pubblicati in relazione ad ogni graduatoria di merito, ivi comprese quelle redatte nel caso di concorsi multiregionali.

Si segnala che tale disposizione troverà applicazione già a partire dalle nomine a tempo indeterminato che saranno conferite con decorrenza 1° settembre 2017 e **si sottolinea l'importanza dell'adempimento, propedeutico ad un tempestivo ed ordinato avvio dell'anno scolastico**”.

E' evidente che alla luce dell'ordito normativo e disciplinare testè riportato, ma soprattutto in considerazione dei presupposti temporali in cui si sono susseguiti i fatti di causa, tutti meglio esposti nella premessa del presente ricorso, l'USR Campania non ha fatto un buon governo dei poteri conferiti dalla legge e che, anzi, ha deliberatamente sviato da ogni principio di buon governo e/o realizzazione dell'interesse pubblicistico, nella gestione delle nomine del personale docente per l'anno 2017-2018. Oltre ad omettere, ingiustificatamente e senza alcuna ostesa motivazione, la pubblicazione di una graduatoria definitiva di merito di tutti i concorrenti, **graduatoria doverosa ed opportuna**, proprio all'indomani della conclusione del concorso (14.07.2017), e in ogni caso non facendo salvo il diritto al ruolo dei vincitori di concorso (01.08.2017), ha illegittimamente proceduto al reclutamento del personale, come individuato, nel D.M.522 del 26.07.2017.

Tale modus operandi della P.A., non trova alcuna giustificazione, né è dato conoscere la motivazione per la quale, pur essendovene i presupposti per l'agire positivo, si è scelto di non pubblicare con tempestività (dal 14.07.2017 al 31.08.2017) la graduatoria integrale e definitiva del concorso. In ogni caso, la stessa azione amministrativa è censurabile, **avendo omesso di prevedere**

**e far salvo**, il diritto a conseguire il ruolo da parte del vincitore di concorso (ex 17 lett. a. del DLGS n°59 del 13.04.2017) , assegnando (in data 03.08.2017) le cattedre ai meno meritevoli e/o perdenti posto, e consentendo a questi, la scelta dell'ambito territoriale, in violazione della espressa riserva prevista dalla normativa specifica.

Sotto altro profilo, inoltre, deve evidenziarsi che – anche a prescindere dalla evidente lesione della legge e dei più elementari principii in tema di concorso pubblico e/o di parità di trattamento e/o non discriminazione tra i candidati, il provvedimento di assegnazione delle cattedre di agosto 2018 , in ogni caso, deborda dai limiti e dai poteri concessi al dirigente preposto all'USR., alla luce dell'art. 17 del DLGS 59/2017 e della richiamata nota MIUR n°26145 del 08.06.2017 ( quest'ultima, per altro, nemmeno contemplata nei provvedimenti impugnati, ovvero quelli di agosto 2017 ).

Era ed e' di solare evidenza che la disposizione normativa contenuta nell'art. 17 del DLGS 59/2018, come successivamente interpretata e precisata, proprio dalla stessa nota del Ministero n°26145 del 08.06.2017, che per soddisfare la copertura delle cattedre disponibili nel corrente anno scolastico (2017-2018), il potere conferito ai Dirigenti dell'USR di attingere agli elenchi dei graduati idonei, potere esercitabile anche oltre il limite di cui all'art. 400 comma 15 del DLGS 297/1994, **non poteva attuarsi in contrasto (ovvero a prescindere) con il diritto all'immissione a ruolo dei vincitori di concorso (cfr l'inciso finale del comma in esame non poteva lasciare dubbi: - testualmente. "...fermo restando il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso".**

Diversamente opinando, infatti, si sarebbe verificato il paradosso (come di fatto è avvenuto) che, terminata definitivamente la procedura concorsuale per tutti candidati, ma essendosi trascurato immotivatamente la formale pubblicazione della graduatoria integrale degli aspiranti ai posti, alcuni di quelli (sostanzialmente) meno meritevoli, perché non utilmente collocati rispetto alle assunzioni dell'anno precedente, ma sicuramente più fortunati per aver già ricevuto una formale considerazione in graduatoria e/o in un documento aggiuntivo ad essa (c.d. "elenco graduato dei candidati), sarebbero stati – come di fatto è avvenuto - preferiti a coloro che, magari, pur avendo conseguito un miglior punteggio, come nel caso della odierna ricorrente, si sono visti esclusi e negletti dalla loro aspirazione al posto di lavoro.

Anzi, deve annotarsi, che l'USR Campania, benchè sollecitata dalla odierna ricorrente (cfr nota pec del 11.11.2017) nemmeno il riconoscimento giuridico del ruolo all'insegnamento, quale attività preliminare idonea all'assunzione in servizio per l'anno successivo, ha ritenuto di riconoscerle ( id. est quello di cui art. 4 del D.L.255/01 convertito dalla legge 333/2001, mod. dal D.L.70/2011 convertito dalla legge 106/2011)

Tutta l'azione amministrativa in rassegna, per il ritardo accumulato, per l'omissione perpetrata, per lo sviamento indotto, e per la ostinata mancanza di ogni riscontro, ha frustrato e svilito la finalità intrinseca della procedura concorsuale.

Resta oscura la circostanza ( banalmente dirimente ) per la quale, se era oramai giunta al suo epilogo la procedura concorsuale, e se la commissione esaminatrice aveva terminato in data 14.07.2017 ogni suo esame dei candidati, perché sia stata omessa e ritardata la pubblicazione dell'atto definitivo; perchè – a tutto voler concedere – se di è scelto di procedere in via surrogatoria per il reclutamento del personale docente a mezzo dell'“elenco di graduati”, stante la mancanza della pubblicazione della graduatoria “integrale e definitiva”, non sia stato fatto salvo il diritto del vincitore del concorso, che eventualmente sarebbe risultato tale nel futuro, ad essere immesso in ruolo.

Quella norma (art. 17 del DLGS n°59/2017), come chiarito dalla nota Miur, avrebbe dovuto assistere i dirigenti delle USR ad avvalersi degli elenchi dei graduati pur con punteggio al minimo e pur in deroga al limite del 10% stabilito dall'art. 400 comma 15 del Dlgs 16.04.1994 ( ovvero tutti quelli non utilmente collocati in graduatoria nell'anno precedente) in via del tutto eccezionale nella misura in cui l'interesse pubblico alla copertura dei posti vacanti non fosse stato possibile realizzarlo in via ordinaria, a mezzo della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Quella norma aveva ragione di applicarsi solo se la procedura concorsuale, non era stata ancora conclusa ( **come per altre classi di concorso**) **onde non si poteva, certo, paralizzare la realizzazione dell'interesse pubblico alla copertura delle cattedre per il corrente anno 2017/2018, ovvero se vi fosse stata l'assoluta impossibilità di attingere ad una graduatoria di merito “definitiva”, ma non certo – come invece avvenuto nel caso di specie - applicarsi la stessa norma, dimenticandosi della riserva all'immissione in ruolo a favore dei vincitori di concorso.**

Ed ancora. Gli atti amministrativi impugnati, inoltre, sono illegittimi anche sotto altri e concorrenti profili di natura procedimentali che aggravano, il già denunciato vizio inferente la mancanza dei presupposti sostanziali per la sua adozione.

L'USR Campania (diversamente da altre USR che hanno diversamente operato) non avrebbe potuto procedere ad alcuna operazione di immissione in ruolo, con le modalità effettivamente impiegate agli inizi di agosto 2017, poiché è mancata una formale pubblicazione “dell'elenco dei graduati”, del loro punteggio, della loro identità. Tale attività, oltre ad essere doverosa sotto il principio della trasparenza, si atteggia (e correttamente il MIUR lo qualifica) quale atto prodromico di legittimità formale della procedura prevista dall'art. 17 del DLGS n°59/2017 (cfr. la nota MIUR dove testualmente dispone “... è necessario provvedere, **con la dovuta urgenza, alla pubblicazione degli**

*elenchi, graduati secondo il merito di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, quale procedura prodromica all'attuazione della disposizione racchiusa nella lettera a), comma 2, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 59 del 2017. I predetti elenchi dovranno essere pubblicati in relazione ad ogni graduatoria di merito, ivi comprese quelle redatte nel caso di concorsi multi regionali”).*

Singolare, se non contraddittoria, inoltre, è la circostanza, che negli atti impugnati, al fine di procedere alle immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico, se da un lato ci si richiama testualmente ad una graduatoria di merito, dall'altro si perviene ad utilizzare un diverso atto, (elenco dei graduati in posizione non utile rispetto alla immissione in ruolo nell'anno precedente); elenco mai osteso e/o pubblicizzato in via formale e del quale non vi era alcuna traccia nei canali informativi ufficiali prima dell'emissione dell'atto impugnato. Ed infatti, l'unica graduatoria di merito, quale atto ufficiale perchè pubblico ed opponibile, è quella di cui al decreto dell'USR Campania MIUR. AOODRCA. Registro Ufficiale(U) 0012985 del 07.09.2016. Nessuna ulteriore integrazione, di natura ufficiale e/o pubblicistica è stata ostesa per tale atto. Esso è stato visionabile, in concomitanza delle operazioni di immissioni in ruolo tenutesi in data 03.08.2017.

Orbene se appuntiamo la nostra attenzione al dato letterale espresso negli atti impugnati, emergerà che essi formalmente richiamano *“le graduatorie definitive dei concorsi ordinari a cattedre per esami e titoli indetti con DD.DD.GG. nn.106 e 107 del 23.02.2016 per le classi di concorso interessate dai contingenti assegnanti dal Miur”*. Ma con riguardo al caso di specie, deve stigmatizzarsi che le graduatorie “definitive” di merito non sono state mai pubblicate; che l'unico documento pubblico ed opponibile, resta solo quello relativo alla graduatoria di merito del 07.09.2016, atto utilizzato per la copertura dei posti relativi all'anno 2016-2017, dal primo in graduatoria (Di Marzo Domenico) con punteggio 95.8/100, al ventunesimo concorrente (Giamundo Pasquale) con punteggio 85.78/100.

In definitiva, **mentre negli atti** si è dichiarato di ispirarsi ad un documento, pubblico ed opponibile come la graduatoria definitiva di merito, che risulta redatta e firmata in data 07.09.2016 e contempla 19 posizioni, **in pratica**, si è utilizzato, invece, un altro e diverso documento *“elenco di graduati”* che risultava comunque un atto non ufficiale e/o non pubblico e/o non opponibile e/o **comunque senza firma**, il tutto al fine di attuare la illegittima copertura dei posti disponibili per l'anno 2017-2018.

E' evidente, pertanto, l'eccesso di potere per arbitrarietà che ha viziato l'azione amministrativa conducendola **ad assegnare le cattedre sulla base di un mero atto interno alla commissione giudicatrice (ndr. elenco di candidati idonei non utilmente collocati in graduatoria per l'anno precedente). Atto comunque non ufficiale e/o non pubblicato, e in ogni caso non**

**corrispondente nella forma e nella sostanza, a quanto letteralmente dichiarato negli atti amministrativi impugnati (graduatoria definitiva di merito).**

Per converso, infine, non deve sottacersi anche l'irragionevolezza dell'azione amministrativa in esame che, nelle more dell'adozione degli atti amministrativi di reclutamento del personale (possibili fino al 31.08.2017), potendo agevolmente avvalersi delle graduatorie definitive di merito, pubblicabili già a far data 14.07.2017, **e comunque in data successiva al D.M. 522 del 26.07.2017 ( provvedimento con il quale il MIUR comunicava le disponibilità dei posti ed il contingente da impiegare per l'anno 2017-2018),** lungi dall'impiegare quell'unico atto dirimente (pubblicazione della graduatoria definitiva di merito) che meglio avrebbe garantito il buon andamento dell'azione amministrativa e la realizzazione del fine ultimo perseguito dalla procedura concorsuale, non disgiunto dalla esigenza di provvedere alla copertura dei posti disponibili ( mediante la selezione dei più meritevoli), ha scelto, irragionevolmente e contra legem, di avvalersi, surrettiziamente e in barba ad ogni principio di trasparenza e parità di trattamento, "dell'elenco dei graduati" non utilmente collocati nell'assegnazione dei posti assegnati l'anno precedente, con ogni intuibile strascico di conseguenze discriminatorie.

**Che il modus operandi della P.A. in tale contesto, sia stato condotto in violazione della legge, emerge anche da ulteriore dato normativo.** L'art. 10 comma 1 del Bando chiarisce che : *“ Il candidato utilmente collocato in graduatoria di cui all'art.9 ed in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1 comma 66 e ai sensi del comma 109, lett.a) della Legge”.*

**Era ed è evidente che la procedura di assunzione del candidato da parte della P.A., se questi ha partecipato allo stesso concorso, non poteva e non può prescindere dalla sua utile collocazione in una graduatoria di merito. Che solo in base al suo scorrimento, debba procedersi all'assegnazione delle cattedre via via che risulteranno residuali, fino all'esaurimento delle posizioni utili.**

**In virtù degli atti amministrati impugnati, invece, emerge che tale procedura di reclutamento, è stata attuata secondo il merito fino alla posizione n°28, mentre per quelle successive risultano prescindere totalmente dalla regola dall'effettivo merito raggiunto in graduatoria, che di fatto si concretizza nella patente violazione del principio di uguaglianza ex artt. 3, 4, 51 Cost., e di imparzialità dell'Amministrazione, ex art. 97, comma 1° Cost., non permettendo alla odierna parte ricorrente, quale vincitrice effettiva di con concorso, di vedersi concretamente riconosciuto quel ruolo, mentre perviene a consentire ad altri, nemmeno utilmente collocati in**



graduatoria, di beneficiare degli effetti concreti (giuridici ed economici) della copertura del posto di lavoro .

Del resto, quale significato avrebbe il principio ricavabile anche da Corte Cost. 9 febbraio 2011, n. 41 – sebbene in diverso ambito – secondo cui merita prevalenza il criterio ordinamentale prescelto dal legislatore di veder il docente collocato in graduatoria “a pettine”, ovvero secondo il merito e “non in coda”, se poi di fatto si finisce – come avvenuto nel caso di specie - per sovvertire lo stesso principio dando – sostanzialmente - priorità nell’assunzione a prescindere dal merito conseguito?

### **ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DELL’ART. 63 CPA**

Si fa richiesta in via istruttoria di ordinarsi alle P.A. intimate l’esibizione di tutti gli atti riguardanti il procedimento di reclutamento del personale scolastico a mezzo degli atti impugnati e/o di valutazione dei titoli della ricorrente.

### **ISTANZA PER NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Sin d’ora, ove ritenuto necessario, la ricorrente formula istanza per la notifica ad eventuali altri controinteressati ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a.

**SOSPENSIVA** E’ di tutta evidenza il danno grave ed irreparabile che deriva alla ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati considerati i profili di incidenza sulla mancata esplicazione della attività professionale della ricorrente ed acquisizione di punteggi di continuità e di ruolo.

Evidenziati innanzi i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

L’estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dallo scorrere dell’anno scolastico, da un lato, e l’approssimarsi del termine perentorio entro cui andranno sottoscritti i contratti di lavori tra gli istituti scolastici ed il personale docente già individuato a mezzo della procedura amministrativa impugnata, con ogni inevitabile riflesso sulla concreta possibilità di ricevere concretamente giustizia.

Non appare inoltre secondario aggiungere che se non si consentisse a parte ricorrente di essere ammessa alla procedura di assegnazione delle cattedre disponibili per il presente anno scolastico la stessa perderà la possibilità d’insegnare, resterà senza incarico e comunque senza alcuna certezza, per il futuro, di poter mettere a frutto il successo del conseguito superamento del concorso, il tutto con le evidenti conseguenze professionali, economiche e personali che ne discenderanno, attesa la indubbia inferenza di lesioni di rango costituzionale alla quale viene esposta.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell’amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza

affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Orbene, anche ai fini propulsivi del riesame della scheda di valutazione, va disposta la sospensione del provvedimento impugnato in parte qua

Pertanto, con espressa riserva di illustrare ed aggiungere, anche alla luce di atti non conosciuti

### **SI CONCLUDE**

per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensiva con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro.

Ai sensi degli artt. 136 e ss. CPC e dell'art. 37 D.L. 98/2011 e s.m.i., si dichiara l'indirizzo di p.e.c.: [sabatogiuseppe.perna@pecavvocatinola.it](mailto:sabatogiuseppe.perna@pecavvocatinola.it), e n. fax 0818234186 oppure all'indirizzo pec: [avvantonioparisi@pec.it](mailto:avvantonioparisi@pec.it), precisando di voler ivi ricevere le comunicazioni e/o notificazioni, il tutto nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, relative al presente procedimento, o a quello di posta elettronica [avv.sabatoperna@libero.it](mailto:avv.sabatoperna@libero.it).

Nola lì 11.12.2017

avv. Sabato Perna      avv. Antonio Parisi

### **PROCURA**

*Io sottoscritta **Rosanna Esposito**, nata a Napoli il 05.04.1975 e residente in Casamarciano (Na) alla via Seminario n. 9 (cod. fisc. SPSRNN75D45F839B); delego gli avv. ti Antonio Parisi ed Sabato G. Perna anche disgiuntamente a rappresentarmi e a difendermi nel procedimento giudiziario da incardinarsi innanzi al TAR Campania avverso il decreto MIUR. AOODRCA REGISTRO UFFICIALE 0021295 del 24.10.2017 e, in ogni caso, avverso tutti quei provvedimenti di mia esclusione dalla copertura delle cattedre d'insegnamento per l'anno 2017-2018 con ogni e più ampio potere da azione in ogni fase e grado del giudizio, anche per promuovere l'esecuzione forzata. Eleggo domicilio unitamente agli stessi presso lo studio Arena in Napoli alla Via A. D'Isernia n°38, conferendo loro all'uopo ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, fare e/o accettare rinuncia agli atti, presentare domanda riconvenzionale, proporre gravame, promuovere la esecuzione forzata, farsi sostituire da altri procuratori, incassare somme, quietanzare, presentare istanza fallimentare.*

*Autorizzo altresì i medesimi procuratori al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 2003, nei limiti in cui ciò si renda necessario ed opportuno in relazione alla esecuzione del presente mandato.*

**Rosanna Esposito**